

COMUNICAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA ATTIVITÀ DI LAVORO E REDDITI NON INTERAMENTE RILEVATI IN ISEE

Il presente modello va compilato al momento della presentazione della domanda qualora ricorrano le condizioni riportate di seguito.

Il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 prevede l'obbligo di una comunicazione integrativa del modello di domanda di Reddito di Cittadinanza ovvero di Pensione di Cittadinanza, per le attività lavorative subordinate, autonome e d'impresa già avviate al momento di presentazione della domanda, ma non rilevate nell'ISEE per l'intera annualità. Di tali attività è necessario tenere conto ai fini della determinazione **dell'importo della prestazione**.

Il presente modello di comunicazione in forma ridotta va compilato nel caso in cui la DSU sia stata presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, per le attività lavorative iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Se, invece, la DSU è stata presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, il modello dovrà essere compilato laddove l'attività lavorativa che si svolge all'atto di presentazione della domanda sia iniziata dal 1° gennaio 2018.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La presentazione del modello RdC/PdC – Com, in forma ridotta, è prevista qualora in sede di domanda del beneficio il richiedente abbia barrato la casella del Quadro E, con indicazione del numero di soggetti che hanno iniziato l'attività di lavoro durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso, pena l'impossibilità di procedere a definire la stessa domanda. La presentazione avviene, **entro 30 giorni dalla domanda**, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) da parte di coloro che sono in possesso del protocollo rilasciato dall'INPS. Per consentire il corretto abbinamento della domanda, dovrà essere altresì indicato il codice fiscale del richiedente il beneficio.

Per le attività di lavoro **autonomo o di impresa**, la comunicazione dell'attività ed eventuale reddito del trimestre è effettuata mediante il modello RdC/PdC – Com Ridotto. Eventuali **redditi dei successivi trimestri sono comunicati** tramite il modello RdC/PdC - Com Esteso entro il 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare. Così, ad esempio, entro il giorno 15 del mese di aprile, dovrà essere effettuata la comunicazione relativa al primo trimestre (gennaio-marzo), entro il 15 luglio devono essere trasmesse le comunicazioni relative al secondo trimestre (aprile-giugno) ecc., con l'indicazione del reddito percepito nel trimestre.

In caso di più componenti il nucleo familiare, il modello RdC/PdC – Com Ridotto andrà compilato per ciascun componente per il quale si è verificata la variazione lavorativa.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Ai fini della corretta compilazione, il reddito da comunicare per le attività di lavoro dipendente è il **lordo previsto nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa** che INPS potrà desumere a decorrere, dal mese di aprile 2019, dalle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510; fino a quando tali dati non saranno concretamente disponibili, l'importo andrà autodichiarato dal richiedente (ricavandolo, ad esempio, dal contratto). Tale valore, su base annua, è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mesi in cui si prevede di lavorare. Il maggior reddito da lavoro dipendente concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80% a decorrere dal mese successivo a quello della variazione.

In caso di lavoro autonomo o d'impresa, il reddito è individuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività, relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all'atto della domanda. Il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

Nota bene: i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, lavoro accessorio, non devono essere comunicati.

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL RdC/PdC

PROTOCOLLO INPS DI DOMANDA DI RdC/PdC

(da inserire solo in caso di presentazione della domanda di RdC/PdC presso gli uffici postali)

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DICHIARANTE IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE IL RDC/PDC O APPARTENENTE AL SUO NUCLEO FAMILIARE.

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Stato

Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

RdC/PdC COM - MODELLO RIDOTTO

(da compilare in caso di attività lavorative avviate antecedentemente alla presentazione della domanda)

Dichiaro, di svolgere le seguenti attività lavorative all'atto della presentazione della domanda di RdC/PdC:

- attività di **lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine, parasubordinato, intermittente** con un reddito previsto per l'anno in corso pari ad euro _____
- attività **lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale o in forma partecipata**, a far data dal _____. Dalla suddetta attività e dalle ulteriori attività della stessa fattispecie, già precedentemente avviate, è derivato un reddito per il trimestre 1° 2° 3° 4° dell'anno _____ pari ad euro _____.

I dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al fine di aggiornare il valore degli indicatori economici del reddito familiare, ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modello ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Data

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o, ancora, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono trasmessi all'INPS per l'istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell'INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell'INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso e i requisiti, anche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni detentrici dei dati rilevanti, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno e l'accertamento tramite Casellario giudiziale. L'INPS riceve, altresì, dall'Autorità giudiziaria precedente i dati relativi alle condanne penali e i reati in caso di sospensione del beneficio. Nei casi indicati da disposizioni normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento, in particolare Guardia di Finanza, INAIL e INL, e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

L'INPS, una volta riconosciuto il beneficio, comunica al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista Carta; l'Istituto, inoltre, come previsto per legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette a disposizione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari funzionale alla attuazione della misura comprese quelle necessarie a identificare i beneficiari esclusi dagli obblighi e coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la definizione dei Patti per il lavoro, ovvero dai Servizi dei Comuni per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonché le informazioni relative alla profilazione occupazionale, anche attraverso le informazioni necessarie acquisite presso il MIUR, in riferimento all'istruzione per i componenti il nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 64 anni, presso l'ANPAL in riferimento alla condizione lavorativa. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l'impiego e l'altra presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il Coordinamento dei Comuni. Le informazioni necessarie sono rese disponibili ai suddetti enti per le rispettive competenze. La diffusione dei dati trattati è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento. Il conferimento dei dati non indicati nel modulo di domanda con asterisco è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all'INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni. I dati necessari all'erogazione dei benefici di RdC e PdC saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 10 anni dal termine dell'erogazione medesima, salvo eventuali contenziosi. I dati relativi alle domande di benefici di RdC e PdC non accolte dall'INPS, salvo eventuali contenziosi, saranno trattati per un tempo non superiore a 5 anni dalla notifica all'interessato del provvedimento di diniego. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l'utilizzo fatto dall'INPS. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell'ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC.